

## **Pareri resi dall'Aran Sicilia**

### **CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE DELLA REGIONE SICILIANA E DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2000, N. 10**

#### **Titolo III – Rapporto di lavoro**

##### **Art. 25 - Ferie**

##### **Le ferie possono essere fruiti anche oltre il termine previsto dal C.C.R.L.?**

Il comma 10 dell'art. 25 del contratto dell'area della dirigenza stabilisce che "Alla presenza di motivate esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruiti entro il primo semestre dell'anno successivo". Lo stesso comma precisa altresì che "In caso di indifferibili esigenze di servizio, tale termine può essere prorogato alla fine dell'anno successivo".

La citata disposizione contrattuale è posta a tutela dei dirigenti, essendo finalizzata a far fruire del diritto alle ferie, e a garantire il periodo di riposo necessario a consentire il recupero delle energie psicofisiche, al massimo entro l'anno successivo a quello di maturazione.

Pertanto, nell'ambito del principio generale di irrinunciabilità del diritto costituzionale alle ferie, si ritiene che le ferie residue possano essere fruiti dai dirigenti anche oltre il termine contrattuale ove gli stessi provino che la mancata fruizione è dipesa da indifferibili esigenze di servizio.

##### **Le ferie non fruiti possono essere retribuite?**

Il comma 12 dell'art. 25 del C.C.R.L. del personale dell'area dirigenziale prevede che danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo soltanto "le ferie disponibili all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (...) non fruiti dal dirigente per esigenze di servizio".

La Corte di Giustizia dell'U.E. con sentenza del 20 gennaio 2009 ha stabilito che qualora un lavoratore, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, non sia stato in condizione di esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, ha diritto ad aver corrisposta un'indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute.

La suddetta pronuncia, intervenuta su domande relative all'interpretazione dell'art. 7 della direttiva n. 2003/88/C.E., concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, ha chiarito che "il diritto alle ferie annuali retribuite non si estingue allo scadere del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale quando il lavoratore è stato in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e non ha potuto esercitare in concreto questo diritto".